ITP 334/2014

MAND. 109

PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Geoparks

Determinazione n. 54 del 02/04/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COPIER SERVICE PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°3 del 31.01.2012 con la quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

CONSIDERATO che il Parco Geominerario Storico e ambientale della Sardegna, ha in dotazione n. 2 fotocopiatori a noleggio in scadenza il 30.06.2014;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l'obbligo per gli enti di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/ prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e articolo 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (articolo 1,comma 450, legge n. 296/2006, come modificato da | l'artico | o 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che:
- nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP per la fornitura in oggetto, e constato che il prezzo è superiore a quello proposto dalla Copier Service, come evidenziato nel verbale del 01.07.2014;

VISTO che in data 20.06.2014 è stata inoltrata la richiesta di preventivo alle seguenti società presenti sul territorio e sull' albo fornitori del Consorzio: DSA di Iglesias, ATS di Cagliari, Say di Sara Dessì di Terralba e Copier Service di Cagliari;

VISTO che entro il termine perentorio del 24.06.2014 risulta pervenuta al protocollo del Consorzio del Parco l' offerta della società **Copier Service di Cagliari;**

VISTO il verbale del 01.07.2014 con il quale viene aggiudicata la fornitura alla società **Copier**

PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Geoparks

Service srl con sede a Cagliari in Via Zagabria n. 32, per un canone mensile di € 100,00 più iva cadauno;

CONSIDERATO che il canone previsto per la fornitura in oggetto è pari a 200,00 euro più Iva mensile per n.2 fotocopiatori;

ATTESO che alla registrazione della fornitura in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici cui é conseguita l'attribuzione del C.I.G. numero **CIG: ZAE0FFBAB7**;

VISTA la lettera d'incarico n. 2100 del 02.07.2014 alla società Copier Service srl per la n. 2 fotocopiatori a noleggio per anni uno al costo di € 100,00 più iva cadauno;

VISTA la fattura n°2/S del 30.01.2015 della società Copier Service srl pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 01.04.2015 n°1115, dell'importo di € 680,48 più IVA 22% pari ad € 149,71 per un importo complessivo di **€ 830,19** quale canone trimestrale per il noleggio indicato in oggetto nonché le copie in eccedenza non comprese nel canone;

CONSIDERATO che la Legge n°190 del 23 dicembre 2014 all'articolo 1, comma 629, lettera b), introduce l'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 stabilendo che le Amministrazioni pubbliche (compresi i Consorzi costituiti tra Enti pubblici) cessionarie o committenti non debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, debbano versare l'imposta secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura, verificato che il prezzo indicato in fattura corrisponde con quanto pattuito;

DETERMINA

1. di liquidare per le motivazione espresse in premessa alla società Copier Service srl la somma di € 830,19 quale canone trimestrale per il noleggio di n.2 fotocopiatori;

2. di liquidare la somma di € **680,48** sul **Capitolo 11451 impegno 334/2014**;

3. di accertare la somma di **€ 149,71** quale IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 sul **Capitolo di Entrata 31132**;

4. di provvedere al versamento dell'IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 di **€ 149,71** imputando la spesa, sul **Capitolo 31132;**
5. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando le coordinate bancarie indicate in fattura;
6. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di Euro **680,48** trova imputazione sul **Capitolo 11451 impegno 334/2014**. SM. Si attesta che la spesa di € **149,71**, trova imputazione nel capitolo **31132** SM.

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Usalla

Il F. Amministrativo Dott.ssa M. G.Angioni

L'A. Contabile Rag. Stefania Melis SM